



ALLE IMPRESE ISCRITTE

Loro Sede

AGLI STUDI DI CONSULENZA

Loro Indirizzo

Lamezia Terme, 17 febbraio 2011

Circolare n. 01/2011

Prot. n°: 26/2011

Oggetto: Part-time - Tassazione IRPEF contributo Edilcassa – DURC validità – Congruità.

1 - Part-Time

Si informano le Imprese e i Consulenti che, a partire dalle denunce relative **a gennaio 2011**, l'Edilcassa Calabrese dovrà verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part-time attivati successivamente al 1° gennaio 2011. A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione ed i contratti a tempo parziale attivati fino al 31/12/2010 saranno considerati validi.

La CNCE – Commissione Nazionale Casse Edili, nella comunicazione n° 433 del 27/07/2010 ha confermato che le Casse Edili *"considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del DURC, il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part-time"*.

Nel caso di superamento dei limiti contrattuali, **per i contratti part-time stipulati successivamente al 1 gennaio 2011**, l'Edilcassa Calabrese richiederà un' integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa sarà invitata a regolarizzare entro un termine di 15 giorni. Qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca dati Nazionale Imprese Irregolari) con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.

Vi esponiamo di seguito, indicativamente, le verifiche che saranno attuate a livello mensile da parte della Edilcassa Calabrese, anche con l'ausilio delle Denunce Telematiche.

a) **Presenza di un solo rapporto di lavoro part-time** (attivato successivamente al 1 gennaio 2011) con qualifica inferiore al IV livello per le imprese che non abbiano dichiarato nella denuncia mensile almeno n. 4 operai a tempo pieno. In tal caso, sarà verificato il rispetto del limite del 30% del numero dei part-time, in relazione al numero degli operai a tempo pieno (compresi quelli eventualmente denunciati presso altre Casse edili). Per le imprese edili fino a nr. 3 dipendenti che applicano il contratto artigiani è richiesto l'invio alla Cassa Edile della comunicazione trasmessa alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ai sensi dell'art.97 del CCNL 23/7/08 come integrato nell'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.

b) **Denunce contenenti più rapporti di lavoro part-time.** Sarà verificato l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part-time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

Le imprese potranno dichiarare sulla Denuncia Telematica **i casi di esenzione** dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part-time, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (ad es. lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute ecc.). Nei casi di ricorso al part-time per ragioni di salute o assistenza ai familiari, l'impresa, su esplicita richiesta dell'Edilcassa Calabrese, dovrà fornire la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Le modifiche apportate alla Denuncia Telematica riguardano l'introduzione e/o modifica dei seguenti campi:

- specifica casi particolari di assunzione (apprendista, formazione, cottimista);
- Variazione del contenuto del campo "tipo assunzione";
- Dettaglio tipo occupazione (part-time/full-time);
- Eventuali esenzioni dai limiti numerici del part-time previsti dal CCNL;
- Numero totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- Numero totale degli operai assunti a tempo pieno;
- Numero totale degli operai assunti a tempo parziale;
- Suddivisione delle ore mensili (lavorate, festive) dei lavoratori su più cantieri.

La Denuncia Telematica, nel caso di presenza di lavoratori part-time, eseguirà i controlli dei limiti e segnalerà all'impresa, le eventuali anomalie riscontrate, relative alla presenza degli operai part-time che eccedono i limiti previsti dal CCNL.

Si ricorda che è inoltre **obbligatorio**, ai fini del rilascio DURC, che le ore di lavoro, e/o le ore di assenza dichiarate, risultino congrue con quanto disposto sia dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995, n° 244, convertito in Legge 08/08/1995, n° 341 e successive modificazioni, che dal D.M. del 24/10/2007, cioè che siano denunciate ai fini contributivi e previdenziali un numero di ore non inferiore a quelle previste contrattualmente.

Pertanto, a partire dalla Denuncia di gennaio 2011 bisogna dichiarare per i lavoratori a tempo pieno **40 ore settimanali** (ore lavorate, ore mal./inf., CIG, ferie, permessi retribuiti, ecc.), altrimenti comporterà un errore di tipo "B" ossia bloccante per l'invio della Denuncia stessa.

2 - Tassazione IRPEF contributo Edilcassa

In base alle disposizioni vigenti (art. 3 del D.Lgs 314/97 ed alle circolari del Ministero delle Finanze n. 235/E del 1998 e n. 55 del 1999), e in conformità ai chiarimenti da parte della Commissione Nazionale Paritetica (CNCE) per le Casse Edili, al fine di consentire alle imprese gli adempimenti in materia di imposizione fiscale, nella loro qualità di sostituti d'imposta (conguaglio fiscale di fine anno ed assoggettamento ad IRPEF delle retribuzioni per l'anno in corso), comunichiamo che:

- Come di consueto, la quota di contributo "Edilcassa" a carico lavoratore (1/6) non è soggetta a ritenuta fiscale, pertanto va detratta dalla retribuzione imponibile fiscale;

- La quota di contributo "Edilcassa" a carico delle imprese (5/6) è soggetta a ritenuta fiscale solamente per la parte che alimenta prestazioni di carattere assistenziale non sanitario (borse di studio, assegni funerari, sussidi straordinari, ecc.); detta quota, da sommare all'imponibile fiscale del lavoratore, corrisponde nel 2010 alla percentuale del **0,18%**.

La stessa quota dello **0,018%** va applicata (salvo conguaglio a fine anno) anche per l'anno 2011.

Pertanto all'imponibile fiscale del lavoratore (al netto contributi INPS), va aggiunto il contributo per prestazioni di carattere assistenziale sociale calcolato con l'aliquota dello **0,18%**.

La percentuale della contribuzione "Edilcassa" destinata ad alimentare prestazioni di carattere sanitario, pari allo **0,72%**, è invece esente fino al limite previsto dalla normativa vigente.

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale:

Retribuzione imponibile (al netto contributi INPS)	€	1.000,00
Quota contributiva Edilcassa a carico lavoratore (1/6) (0,40% prov. di CZ)	€	4,00 (da sottrarre)
Quota contributo destinato ad assistenza sociale 0,18%	€	1,80 (da sommare)
IMPONIBILE FISCALE	€	997,80

3 - Validità temporale del DURC. La circolare 35/2010 del Ministero del Lavoro

Con Circolare 35/2010 dell'8 ottobre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in riferimento ad una determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha definitivamente chiarito i termini di validità del DURC:

- Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura, ed il DURC ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto;
- Il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000 ha validità trimestrale;
- Nell'ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi, in quanto le verifiche operate dagli Enti certificatori seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento;
- Per fasi di stato d'avanzamento lavori o di stato finale, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL intermedio o finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito – analogamente ha validità trimestrale ai fini del pagamento in sede di liquidazione fatture relative ai contratti pubblici per servizi e forniture;
- La validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini delle attestazioni SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori;
- Esclusivamente i DURC rilasciati per la fruizione di benefici normativi e contributivi hanno validità trimestrale;
- Per i lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato per l'intero periodo di validità ai fini dell'inizio di più lavori.

4 – Congruità ed effetti sulla regolarità contributiva

Le Parti Sociali con avviso comune del 28 ottobre 2010, visto anche l'art. 118 c. 6-bis del D.L.vo 163/2006 – Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - hanno approvato la seguente tabella degli indici di congruità:

	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28 %
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36 %
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00 %
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69 %
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00 %
6	OG3 - opere stradali, ponti, etc.,	13,77%
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82 %
8	OG5 - dighe	16,07 %
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63 %
10	OG6 - gasdotti	13,66%
11	OG6 - oleodotti	13,66%
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48 %
13	OG7 - opere marittime	12,16%
14	OG8 - opere fluviali	13,31 %
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23 %
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36 %
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

Nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e Casse Edili - istituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, - ragguagliate all'opera complessiva.

Gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera indicati costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

Gi indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione valido per i lavori iniziati nel 2011, ed andranno definitivamente in vigore a partire dai lavori iniziati dal 1 gennaio 2012.

Si ricorda infine, che gli uffici dell'Edilcassa Regionale Calabrese si sono da poco trasferiti nella nuova sede sita a Lamezia Terme in Via dei Bizantini n° 37/b – tel. 0968/464822 n. 2 linee – fax 0968/1895121.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e nell'occasione porgiamo i nostri più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Ing. Nicola CHIAPPETTA